

STATUTO

IL CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA CARDI' 90/92

Numero REA: CT - 258367

Codice fiscale: 03856930874

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: STATO DI INSOLVENZA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-01-2010 - Statuto completo	2
--	---



MICHELE SIPIONE
NOTAIO

95036 - RANDAZZO - PIAZZA MUNICIPIO, 3
TEL. 095.923966

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA DENOMINATA "IL CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una Società Cooperativa sociale, a mutualità prevalente, denominata "IL CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

ARTICOLO 2

La società ha sede nel Comune di Catania, all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp. att. c.c.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nell'ambito del Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato al deposito delle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato.

La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie senza stabile rappresentanza, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4

La Cooperativa nel rispetto dei principi e dei metodi della mutualità e della solidarietà, non persegue fini speculativi o di lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della Cooperazione.

La Cooperativa opererà con l'esclusione di ogni finalità speculativa secondo le norme di legge richiamate nel presente statuto.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, fornendo una risposta articolata alla domanda di servizio socio-sanitari-assistenziali ed educativi provenienti dagli emarginati di tutte le età e dai portatori di handicaps fisici, psichici e sensoriali organizzandosi in

struttura comunitaria autogestita aperta, residenziale e complementare ai servizi domiciliari ed realizzando tutte le iniziative idonee a sostenere l'individualità in ogni situazione di inadeguata assistenza familiare e tutte quelle iniziative che consentono il rapporto organizzato tra anziani, portatori di handicaps, emarginati nel territorio quali: centri di aggregazione giovanili, servizi di animazione territoriale, comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti, comunità alloggio e centri diurni di accoglienza per portatori di handicaps, servizi di assistenza domiciliare e centri diurni per anziani, strutture comunitarie semiresidenziali e residenziali per il recupero e l'inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati. La Cooperativa potrà inoltre, in attuazione del principio della mutualità accantonare, nell'ambito delle possibilità economiche somme per fondi destinati ad integrare le prestazioni pensionistiche, l'assistenza malattia ed infortunistica. Inoltre si prefigge:

- di trovare sbocchi occupazionali per collocarvi le prestazioni professionali e lavorative dei soci cooperatori alle migliori condizioni economiche, professionali e di mercato;
- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo dell'attività sociale e tramite la gestione in forma associata, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle economie dei singoli soci;
- di improntare la propria organizzazione al conseguimento della massima uguaglianza di diritti, doveri, remunerazione e partecipazione alle decisioni, fra i soci quale che sia il loro ruolo.

A tale scopo la Cooperativa ripartisce fra tutti i soci secondo i criteri di equità che saranno fissati dall'assemblea il ricavato del lavoro e dell'attività svolta dai soci d'opera.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale lavoratore associato la disciplina e le modalità dell'attività lavorativa - da svolgere da parte dei soci nei limiti dell'oggetto sociale e prestata in attuazione del principio della cooperazione ed in adempimento del contratto sociale per consentire alla cooperativa il conseguimento dei suoi fini istituzionali e la relativa remunerazione, saranno disciplinati da apposito regolamento predisposto dal Consiglio e da approvarsi dall'assemblea.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano nelle sue variegate espressioni.

Con delibera consiliare potrà aderire e partecipare, sotto qualsiasi forma, a Consorzi - sia Nazionali che Regionali e Provinciali - aventi lo scopo di assistere e tutelare il movimento cooperativo e che non svolgono attività in contrasto con le vigenti disposizioni di legge sulla Cooperazione.

Articolo 5

La Cooperativa intende svolgere in via prioritaria le attività previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 381/1991 consistenti nella gestione di servizi nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo ed attività connesse, avvalendosi anche di professionisti soci ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. La Cooperativa organizzando strutture ed attrezzando locali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati, fornirà servizi sociali e medici a favore degli inabili, anziani, tossicodipendenti, persone svantaggiate con i servizi previsti dalle leggi 214/79 - 215/79 - 68/81 - 87/81 - 64/84 14/86 - 16/86 - 22/86 - 27/90 - 216/91 - 216/94 l.r. 285/97.

La Cooperativa, pertanto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci si propone di fornire, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci, i seguenti servizi:

- servizi di trasporto feriti, infermi in condizioni normali e di emergenza;
- servizi di trasporto di persone diversamente abili ed emodializzate;
- servizi di trasporto sangue e derivati, organi, campioni biologici;
- presidi con ambulanze fissi e mobili;
- servizi di assistenza sanitaria domiciliare;
- noleggio con e senza conducente di ambulanze e veicoli in genere.
- il trasporto e soccorso a mezzo autoambulanze, il trasferimento degli infermi da e verso gli ospedali, case di cura, abitazioni, luoghi di lavoro e di soggiorno su tutto il territorio nazionale ed internazionale;
- il trasporto di disabili e persone non autosufficienti;
- la gestione e la fornitura di personale e servizi a privati e/o enti pubblici e privati operanti nell'ambito sanitario e sociale;
- l'acquisto, la vendita e la locazione a privati e/o enti pubblici e privati dei mezzi necessari al soccorso sia sanitario che stradale;
- il soccorso stradale di automezzi;
- servizi sociali a favore di anziani, inabili, tossicodipendenti dimessi dagli ospedali psichiatrici.

In particolare nei servizi aperti si prefigge di:

- a) fornire a mezzo convenzioni con gli enti pubblici o con gare di appalto servizi di assistenza domiciliari intesa come complesso unitario di prestazioni assistenziali e sociale e articolare prevalentemente nell'aiuto domestico e nel disbrigo commissioni, nella fornitura di pasti caldi, raccolta riconsegna di biancheria, disbrigo faccende domestiche, igiene della casa e della persona, prelievi per esami clinici, assistenza sanitaria di tipo infermieristico, riabilitazione fisico-motoria, sostegno psicologico;

b) impiantare, gestire in proprio, o in appalto a mezzo convenzioni con enti pubblici territoriali Centri sociali di incontro cogestiti con lo scopo di favorire processi di socializzazione nonché erogare eventuali prestazioni che rispondano a specifici bisogni all'utenza anziana consistenti in iniziative ricreative (cineforum, attività musicali, filateliche, attività artigianali), integrative, residenziali, servizio di barbiere, pedicure, lavanderie, stireria, ristoro);

c) impiantare, gestire in proprio, o in appalto a mezzo convenzioni con enti pubblici territoriali, centri diurni e notturni cogestiti per iniziative assistenziali quali:

- servizio sociale, servizio di ristoro e pernottamento temporaneo, servizio ambulatoriale, day hospital e servizi di ospedale diurno con funzioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative assistiti da équipes pluridisciplinari, guardia medica diurna giornaliera a domicilio.

Nei servizi residenziali si prefigge di:

a) costruire con mezzi propri o con contributi regionali o gestire a mezzo convenzioni di cui al decreto 26/71 con enti pubblici case albergo;

b) costruire con mezzi propri o con contributi pubblici alloggi a struttura polivalente per anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti protetti a livello familiare e collegati con un servizio di assistenza continua di carattere sanitario, domestico, sociale;

c) organizzare e far funzionare le comunità'-alloggio formate da anziani parzialmente non autosufficienti onde consentire e realizzare il sostegno reciproco, l'approfondimento delle relazioni interpersonali;

d) assicurare servizi vari quali il trasporto di persone anziane;

e) comandare e mettere a disposizione dei Comuni proprio personale socio e volontario in base ad apposite convenzioni nello spirito dell'art. 8 della l.r. 6.5.81 n. 87.

Nei confronti dei portatori di handicaps si prefigge:

a) l'organizzazione e la prestazione di interventi socio-terapeutico-riabilitativi e di integrazione scolastica-sociale e lavorativa dei soggetti inabili;

b) la promozione, l'istituzione di servizio terapeutico del soggetto nel contesto sociale di nascita;

c) la promozione dell'integrazione del soggetto portatore di handicaps nelle istituzioni educative e scolastiche normali;

d) la cura e l'orientamento professionale, la qualificazione e riqualificazione professionale fornendo anche occasione di lavoro;

e) la creazione di équipe socio-psico-pedagogiche che operano nelle scuole;

f) l'assistenza domiciliare;

g) l'accompagnamento dei non vedenti in presidi pubblici e privati;

In favore dei tossicodipendenti la cooperativa si prefigge di organizzare, gestire, fornire:

- a) interventi finalizzati al sostegno psicologico del soggetto e dei suoi familiari per l'attuazione dei piani terapeutici individualizzati;
- b) iniziative volte a facilitare il reinserimento nella famiglia, nella scuola e nella realtà sociale, nonché l'inserimento degli ex tossicodipendenti nel mondo del lavoro;
- c) soggiorni nelle comunità terapeutiche residenziali;
- d) accoglienza in comunità terapeutiche diurne ed aperte;
- e) soggiorni destinati alla disintossicazione;
- f) interventi di prevenzione primaria sul territorio in collaborazione con le famiglie e le forze sociali, nella scuola in collaborazione con le famiglie e le forze sociali, nella scuola in collaborazione con i provveditorati agli studi, i distretti scolastici e gli altri organi collegiali;
- g) interventi particolari di prevenzione nelle zone più esposte al rischio;
- h) la creazione di laboratori artigianali e comunque attività lavorative volte alla reintegrazione sociale dei tossicodipendenti.

In favore di persone in condizioni di disagio psichiatrico o ex degenti di istituti psichiatrici o da case di cura psichiatriche si prefigge di organizzare, gestire, fornire:

- a) interventi finalizzati al sostegno psicologico del soggetto e dei suoi familiari per l'attuazione dei piani terapeutici individualizzati;
- b) iniziative volte a facilitare il reinserimento nella famiglia, nella scuola e nella realtà sociale, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro;
- c) la creazione di laboratori artigianali e comunque attività lavorative volte alla reintegrazione sociale.

A favore degli anziani, inabili, tossicodipendenti e persone svantaggiate fornirà servizi di animazione e ricreativi atti ad affrontare in modo concreto il problema dell'emarginazione e del tempo libero favorendo il recupero ed il reinserimento sociale dei soggetti mediante organizzazione di cineforum, attività musicali, teatrali, filateliche, sportive.

Sempre nel pieno rispetto delle leggi in materia, per i propri soci la cooperativa si prefigge infine di promuovere e realizzare la formazione professionale con corsi di qualificazioni, riqualificazioni e aggiornamento professionale.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la società potrà compiere altresì tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che siano strettamente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, con l'esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e delle attività finanziarie, nonché tutte le altre attività vietate alla stregua della vigente legislazione o comunque subordinate a specifiche

autorizzazioni.

Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli professionali autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in ogni caso l'esecuzione a questi i quali opereranno sotto la loro responsabilità. La società si impegna ad acquisire tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività sociale.

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
- b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ.;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli

amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ARTICOLO 8

I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per

causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 11

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento. Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 12

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ri-

cevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 14

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il soprapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si è verificato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corrispondenza dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 16

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-

mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 17

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere sono regolate da appositi regolamenti, che non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili, e che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 18

I regolamenti di cui all'articolo precedente possono prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe. Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori e dalle leggi in materia in quanto applicabili.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 19

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero

illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero). Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 22;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci cooperatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ARTICOLO 20

La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versata in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 21

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento

della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio.

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali, nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi

sono stati prodotti.

e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e nel tassativo rispetto della previsione del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e) ed f), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art. 2545-sexies c.c.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio ai sensi dell'art. 2545-sexies comma 2, c.c. come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

- 1) mediante distribuzione in denaro o in natura;
- 2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 23

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 24

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da trasmettersi ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento.

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 25

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle mo-

dificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 26

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 27

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 28

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 29

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione

composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui sopra, provvedendo alle relative nomine.

Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 c.c. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544 comma 1 c.c. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci).

Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

ARTICOLO 30

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima

di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ARTICOLO 31

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 32

Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

ARTICOLO 33

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente ri-

ferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 35

In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 36

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 37

La Cooperativa essendo sociale è a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513, così come previsto dall'articolo 111 septies c.c. Disp. Att. L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.

Qualora si preveda statutariamente l'emissione di strumenti finanziari è vietato remunerare detti strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.